



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **202** in data **10.12.2010**

O M I S S I S

PARERE

OGGETTO: Comuni di Farra d'Alpago, Puos d'Alpago, Pieve d'Alpago, Chies d'Alpago, Tambre (BL).
Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dell'Alpago.
Parere ai sensi dell'art.25, comma 10, L.R. 11/2004.

PREMESSE

Con nota acquisita al prot. reg. al n. 67600/57.09 del 22.05.09, il Comune di Farra d'Alpago quale capofila del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) denominato "dell'Alpago" con i comuni di Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

DCC del Comune di Chies d'Alpago n. 12 del 22 aprile 2009 di adozione del PATI;
DCC del Comune di Farra d'Alpago n. 6 del 20 aprile 2009 di adozione del PATI;
DCC del Comune di Pieve d'Alpago n. 11 del 29 aprile 2009 di adozione del PATI;
DCC del Comune di Puos d'Alpago n. 12 del 22 aprile 2009 di adozione del PATI;
DCC del Comune di Tambre n. 13 del 29 aprile 2009 di adozione del PATI;

- Norme tecniche
- Relazione di Piano
- Prontuario generale
- Glossario
- Prontuario sulle tecniche di ingegneria naturalistica
- Abaco tipologico
- Scheda progettuale sul Polo della Logistica di Paludi
- Scheda progettuale sull'ex base Nato "Caserma Bianchin" del Consiglio
- Studio sulle potenzialità delle fonti energetiche alternative
- Valutazione di compatibilità idraulica
- Studio di compatibilità sismica
- Relazione VAS non tecnica
- Rapporto ambientale
- Relazione di incidenza
- Relazione sul quadro conoscitivo
- Carta della qualità agricola
- Carta della superficie agricola utilizzata

- Carta dei vincoli e della pianificazione
- Carta delle invarianti
- Carta delle fragilità
- Carta dell'armatura ambientale e dei valori ecologici
- Carta delle relazioni
- Carta della trasformabilità
- Carta di valutazione di compatibilità idraulica
- Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica
- Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica
- Carta di valutazione delle interferenze
- Progetto "Paludi": studio idraulico e carte degli interventi per la messa in sicurezza dell'area
- Delibere di adozione del Documento Preliminare di Piano e dell'Accordo di Pianificazione allegato al DPP.
- Delibere di presa d'atto dell'avvenuta fase di concertazione sul Documento Preliminare (Documento Preliminare controdedotto)
- Istruttoria della Provincia di Belluno sul Piano
- Pareri delle Direzioni regionali preposte (parere sismico, parere geologico, parere idraulico, parere sul quadro conoscitivo)
- Verbale di firma degli elaborati
- Avviso di pubblicazione e deposito del Piano sugli Albi comunali
- Avviso di pubblicazione e deposito del Piano su due quotidiani locali
- Lettera di invio degli elaborati di Piano alle province di Treviso e Pordenone
- Osservazioni al Piano e proposte di controdeduzione

Con nota 74/N.URB/2010 il Comitato della Direzione Pianificazione territoriale e Parchi in data 29.07.2010 ha espresso parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale al PATI dell'Alpago.

Con nota prot.n.459066/E.410.011 la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica in data 30.08.2010 ha espresso parere favorevole in merito alla VAS del PATI dell'Alpago.

Con comunicazione del 11.8.2010, indirizzata alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, la Direzione Urbanistica ha richiesto, a fronte dell'adozione del PATI dell'Alpago nel Bellunese, l'attivazione della procedura di modifica del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente ai sensi dell'art. 25, c.10, della LR 11/2004, inviando contestualmente una bozza di Relazione istruttoria.

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, infatti, all'art.25 comma 10, che "per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale regionale di coordinamento purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tale caso la modifica è approvata dalla Giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare e acquista efficacia 15 giorni dopo la pubblicazione nel BUR del relativo provvedimento di approvazione."

Le proposte di modifica al PTRC vigente si riferiscono alla modifica cartografica di una zona umida situata nella sponda del Lago di S. Croce e nella modifica normativa per favorire il recupero dell'ex base militare "caserma Bianchin", entrambi in Comune di Farra d'Alpago (BL).

Con Decreto n.70 del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, l'Ufficio Validazione del Quadro Conoscitivo in data 20.09.2010 ha espresso parere favorevole in merito al Quadro Conoscitivo del PATI dell'Alpago.

Con nota del 9.12.2010 prot. 61174/2010, la Provincia di Belluno ha espresso alcune considerazioni tecniche sulle predette proposte di modifica al PTRC vigente,

Con nota del 10.12.2010 prot. 643951 la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica ha espresso alcune considerazioni tecniche sulle predette proposte di modifica al PTRC vigente, sulla base delle bozze di Relazioni Istruttorie in data 11.8.2010 fornite dalla Direzione Urbanistica e in data 12.10.2010 dalla Provincia di Belluno.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'Alpago è un'area della montagna veneta in provincia di Belluno costituita dai comuni di Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre. È caratterizzata dalla presenza del lago di Santa Croce e dalla Foresta del Cansiglio. Il corso d'acqua principale è il torrente Tesa che si getta nel lago di Santa Croce. A nord fanno da corona le cime dei monti Lapisini (o Dolomiti d'Alpago): il Col Mat, il Col Nudo e il Crep Nudo; ad est confina con la provincia di Udine; a sud-est con le province di Udine Treviso; ad ovest con la strada Alemagna ed il Comune di Ponte nelle Alpi; a nord fiancheggia la valle del Piave.

ITER DI PIANO

I Comuni che fanno parte del PATI "dell'Alpago" :

Comune di Chies d'Alpago con deliberazione di Giunta n. 52 del 5.11.2004;

Comune di Farra d'Alpago con deliberazione di Giunta n. 81 del 8.11.2004

Comune di Pieve d'Alpago con deliberazione di Giunta n. 60 del 8.11.2004

Comune di Puos d'Alpago con deliberazione di Giunta n. 70 del 11.11.2004

Comune di Tambre con deliberazione di Giunta n. 95 del 5.11.2004;

hanno approvato il "Documento Preliminare alla redazione del piano di assetto del territorio - P.A.T." e lo "Schema di Accordo di copianificazione" ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio intercomunale, al fine di attivare la procedura concertata tra Comune e Regione per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale così come definito dalle stesse delibere di giunta;

In data 07.03.2005 l'Assessore alle Politiche per il Territorio della Regione del Veneto presso il comune di Farra d'Alpago ha sottoscritto l'accordo di copianificazione per la redazione del PATI in esame.

In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del PATI, oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.

I Comuni di Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre hanno espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi, diversamente pervenuti, da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;

I Comuni di:

Chies d'Alpago con delibera di Consiglio n. 12 del 22 aprile 2009

Farra d'Alpago con delibera di Consiglio n. 6 del 20 aprile 2009

Pieve d'Alpago con delibera di Consiglio n. 11 del 29 aprile 2009

Puos d'Alpago n. 12 del 22 aprile 2009

Tambre n. 13 del 29 aprile 2009

hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04

Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio dei Comuni, sui quotidiani: "Corriere delle Alpi" e "Gazzettino", nel BUR n. 42 del 22.05.09, nei siti internet comunali e al sito www.mappeonline.com/alpago; Dopo i sessanta giorni di avvenuto avviso, sono pervenute complessivamente n. 72 osservazioni, delle quali n. 17 inerenti il Rapporto Ambientale.

AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO

Come emerge dalla documentazione presentata con nota prot. n. 67600/57.09 del 05.02.2010, si attesta che gli elaborati cartografici del PATI riportano le reali utilizzazioni del territorio.

COERENZA DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO CON EVENTUALI PROGETTI DI OPERE/INFRASTRUTTURE LA CUI APPROVAZIONE E' DI COMPETENZA DELLA REGIONE/PROVINCIA

Come emerge dalla documentazione presentata con nota prot. n. 67600/57.09 del 5.2.2010 si attesta che prima dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è stata verificata l'assenza di eventuali conflittualità delle strategie di espansione previste dal PATI con eventuali richieste di autorizzazione regionale e provinciale.

PROPOSTE DI MODIFICA AL PTRC AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 10 L.R.11/2004

Ai sensi dell'art.25 comma 10 della L.R. 11/2004 la Giunta regionale è chiamata ad esprimersi sulle proposte di modifica che il PATI intende introdurre al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Nel caso specifico si tratta di due distinte modifiche: la prima (A) è inerente alla modifica della zona umida localizzata nei pressi della sponda a nord-est del lago di Santa Croce in comune di Farra d'Alpago. La seconda (B) è inerente al recupero dell'ex base militare "Caserma Bianchin", nella Foresta regionale del Cansiglio, anch'essa in comune di Farra d'Alpago.

PROPOSTA DI MODIFICA "A"

La Regione del Veneto, a seguito degli eventi alluvionali di particolare gravità che hanno interessato il territorio dell'Alpago nell'autunno 2002, ha provveduto ad inserire nel "Piano straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica" i lavori di "Completamento della difesa in sponda sinistra del Torrente Tesa e sistemazione ambientale all'incile del lago di S. Croce (2005)". In conseguenza della realizzazione di tali opere spondali risulta, nei fatti, parzialmente modificata la zona umida a nord del Lago di Santa Croce così come perimetrata nella tav.10.14 del PTRC vigente (DCR n.250 del 13.12.1991) e riconfermata dal PTRC adottato (DGR n. 372 del 17.02.2009) e allo stesso modo ripresa nella tav.C1b del PTCP di Belluno vigente (DGR n.1136 del 23.03.2010) e tav.1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione" del PATI dell'Alpago.

La proposta di modifica si articola, a livello cartografico, nella ripermetrazione inserita nella tav.2 "Carta delle Invarianti" del PATI e denominata "proposta di modifica del perimetro della zona umida ai sensi dell'art.25 comma 10 l.r.11/2004".

A livello normativo la proposta di modifica è inserita nelle Nta del Piano con il seguente comma dell'art.8.2:

ART.8.2

c) ambiti fluviali, lacustri, zone umide e formazioni ripariali

[omissis]

PRESCRIZIONI

"1) Il PATI propone, ai sensi dell'art. 25 comma 10 della l.r. 11/2004, una modifica del perimetro delle zone umide come definita nella tav. 2 e determinata da elementi di carattere morfologico e dalla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

2) In caso di approvazione del PATI con la procedura di cui all'art. 25 comma 10 della l.r. 11/2004, nella fascia interessata dalla proposta di modifica, devono intendersi applicabili le previsioni contenute nella tav. 4c e quelle contenute nei piani regolatori vigenti per le parti compatibili.

3) qualora il PTRC ed il PTCP, nelle more delle indicazioni fornite dal PATI, procedessero ad un recepimento delle modifiche di cui al punto 1, le previsioni del PATI si intendono direttamente applicabili".

PROPOSTA DI MODIFICA "B"

A seguito della dismissione dal demanio militare dell'ex base missilistica denominata "Caserma Bianchin", nella Foresta regionale del Cansiglio, la Regione del Veneto, con DGR n.4529 del 28.12.2007, ha avviato il progetto di riqualificazione dell'intero ambito dell'ex base situato in comune di Farra D'Alpago. Il progetto prevede il recupero dell'area gravemente degradata, un tempo utilizzata come base missilistica dalla NATO ed ora in stato di abbandono: trattasi di una superficie recintata di circa 126.000 mq, costellata di edifici, bunker e cisterne, che ha un impatto fortemente negativo sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista paesaggistico su tutta la piana circostante.

Con successiva DGR n. 3999 del 22.12.2009 "Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto". Programma degli interventi per l'anno 2009. Art. 17, L.R. 12/01/2009, n. 1. Deliberazione/CR n. 144 del 20 ottobre 2009, la Giunta regionale ha disposto il finanziamento per il recupero dell'ex base militare.

Tale progetto trova riscontro all'interno del PATI mediante un'apposita scheda grafica denominata "Progetto per la riqualificazione dell'area"ex caserma Bianchin" nella Foresta regionale del Cansiglio"

Questi, in sintesi, i dati del progetto:

15.400 mq per aree di rilocalizzazione dei volumi da demolire da destinare a fabbricati a servizio per le attività agrozootecniche, agroalimentari, forestali, turistiche e sportive	15.800 mq per area a parcheggio camper service e relativi fabbricati di servizio
6.500 mq per sistemazione vasche raccolta acque	28.900 mq per area di rilocalizzazione dei volumi da demolire da destinare a fabbricati a servizio per sole attività agrozootecniche, agroalimentari e forestali
59.700 mq per ripristino aree prative	19.296 mc cubatura dei fabbricati da demolire

Dal punto di vista normativo, all'interno del PATI, il progetto è inquadrato all'art.31.1.2 come "Progetto di rilevanza strategica":

ART.31.1.2

"Riqualificazione dell'area "ex caserma Bianchin" nella Foresta regionale del Cansiglio

"Il PATI, in accordo con Veneto Agricoltura, individua l'ex caserma Bianchin come un'area fortemente degradata che necessita di riqualificazione.

Il Piano recepisce quanto stabilito dall'art.33 del PTRC e dalle relative "norme specifiche di tutela" di cui al titolo VII.

All'interno dell'area individuata nella tav.4c sono ammesse viabilità ed attività di servizio di interesse pubblico o rurale, ivi comprese la demolizione di parte degli edifici esistenti e il loro recupero volumetrico secondo le indicazioni della scheda progettuale.

Tale volumetria non è intesa come aggiuntiva bensì come recupero di parte delle volumetria esistente, configurando una operazione di riqualificazione dell'area compatibile con le prescrizioni e finalità del PTRC vigente, atteso che non viene previsto alcun carico volumetrico aggiuntivo.

DIRETTIVE

Il PI disciplina le modalità di intervento diretto secondo la scheda progettuale di cui all'allegato "Progetto per la riqualificazione dell'area "ex caserma Bianchin" nella Foresta regionale del Cansiglio"; prevedendo, se del caso, modifiche di carattere non sostanziale alla scheda progettuale, ferme restando le cubature massime ammesse".

CONSIDERAZIONI

Si riportano, in estratto, le prescrizioni e indicazioni evidenziate dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica con propria nota del 10.12.2010 prot. 643951:

(...) modifica A (modifica zona umida, sponda nord ovest Lago di S.Croce, Comune di Farra d'Alpago):

L'area interessata ricade nel PTRC vigente, nella tav. n. 2 "Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale", quale "Zona umida", disciplinata all'art. 21 delle Norme di Attuazione, nonché nella tavola n.10.14 "Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali" sempre con lo stesso tematismo "Zone umide". La normativa in tali ambiti prevede il perseguimento di alcuni obiettivi specifici di salvaguardia dell'ecosistema, delle specie animali e vegetali. In tali aree è fatto divieto di provocare interventi che distruggano o danneggino tali ecosistemi fatta eccezione per gli interventi di somma urgenza o di protezione civile.

La modifica richiesta del perimetro della zona umida risulterebbe conseguente, in base a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dalla Direzione Urbanistica, ad una serie di lavori di sistemazione spondale idraulica o mitigazione del rischio idraulico, già effettuati nel 2005 dagli Enti competenti

Si suppone pertanto, non essendo stata presentata documentazione alla scrivente Direzione che attesti tale procedura, che gli stessi siano stati realizzati dai suddetti Enti quali interventi di somma urgenza, altrimenti non sarebbero stati compatibili, vista la norma di cui all'art. 21 delle Norme di Attuazione del PTRC vigente.

Nel PTRC adottato l'area ricade all'interno della tav. 9 "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" , "06 Alpago e Cansiglio" nonché nel fascicolo "Ambiti di Paesaggio - Atlante ricognitivo" con la scheda n. 06 "Alpago e Cansiglio". A livello generale le previsioni del PTRC adottato prevedono alcuni obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica, tra i quali principalmente la salvaguardia delle zone umide di alto valore ecologico e naturalistico, in particolare sulle rive del Lago di S. Croce.

Tale ambito non ricade all'interno di Piani di Area regionali, approvati o in approvazione.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno, vigente, per tale ambito prevede sostanzialmente nella tav. C.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" l'individuazione di tutele ambientali e paesaggistiche ai sensi del dlgs 42/2004 e recepisce l'indicazione di zona umida del PTRC vigente. Nella tavola n. C.2 "Carta delle fragilità" prevede l'individuazione di aree soggette a dissesto idrogeologico. La tavola n. C.3 "Sistema ambientale" prevede invece la presenza di aree tutelate (SIC) e della rete ecologica. La tav. C.4 "Sistema insediativo e infrastrutturale", per l'ambito oggetto di modifica, individua Ambiti agricoli - aree a prato o boscate e processo di urbanizzazione in atto. Infine nella tavola C.5 "Sistema del paesaggio" sono individuate Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e valorizzare e Paesaggi delle Acque.

L'area oggetto di modifica risulta attualmente in buona parte già compromessa da isolati interventi edilizi o da attività incongrue (parcheggio camion), da attrezzature turistiche (campeggio, albergo, Bed and Breakfast), sportive (campi calcio) e parcheggi pubblici di notevoli dimensioni e completamente impermeabilizzati, il tutto senza un progetto unitario. Tra il parcheggio pubblico situato ad ovest del campeggio ed il torrente Tesa vi è inoltre un'area

completamente naturalizzata, lambita da una piccola roggia che corre parallela al torrente di cui sopra, con la vegetazione tipica dei paesaggi fluviali, collegata con un percorso ciclopedonale sterrato all'osi naturalistica più a nord tramite un ponte in legno.

Si ritiene, nella sostanza, condivisibile la proposta istruttoria formulata dalla Direzione Urbanistica e dalle successive mail citate nelle premesse della presente nota.

Purtuttavia, dato atto che l'area da svincolare dalla classificazione a zona umida, ricade all'interno di un contesto di notevole pregio paesaggistico-ambientale (S.I.C. "Lago di S. Croce" IT3230047), situato alla foce del torrente Tesa, quindi con potenziali problematiche di rischio idraulico e fragilità geologiche, non essendo peraltro pervenuti a questa Direzione pareri in merito da parte delle strutture regionali competenti (Direzione Geologia, Direzione Difesa del Suolo, Direz. Foreste, Genio Civile), si prescrive che per tale ambito:

- gli interventi previsti siano soggetti alle disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e succ.mod. e int. nonché alla DGR n. 3173/2006;
- venga preclusa l'edificazione di nuove volumetrie aggiuntive;
- siano previsti interventi di sistemazione ambientale e riqualificazione degli edifici esistenti, anche con limitati incrementi volumetrici per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali, nonché delocalizzazione delle attività incongrue esistenti;
- l'utilizzo di tecnologie edilizie legate alla bioarchitettura, alle energie rinnovabili e prevedendo, per i nuovi spazi pubblici, pavimentazioni permeabili.

Si ritiene inoltre corretto dal punto di vista paesaggistico ambientale, essendo attualmente ineditata e con caratteristiche ambientali tipiche degli ambienti fluviali, mantenere la destinazione a zona umida una limitata porzione di terreno situata tra il parcheggio pubblico situato ad ovest del campeggio ed il torrente Tesa, divisa dal predetto parcheggio da una piccola roggia. La stessa porzione di terreno ricade, peraltro, all'interno del S.I.C. Lago di S. Croce. Va pertanto riprogettata l'area da modificare, proposta dalla Direzione Urbanistica, escludendo dalla modifica quanto ricadente all'interno del S.I.C. "Lago di S. Croce".

Si confermano i vincoli ambientali ed idrogeologici esistenti ricadenti nell'area oggetto di modifica al PTRC. Sono fatte salve le previsioni edificatorie del PRG vigente.

modifica B (recupero ex base militare "Caserma Bianchin"):

L'area interessata ricade nel PTRC vigente, nella tav. n. 5 "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica", con il tematismo "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali", 17 - Bosco del Cansiglio, disciplinato all'art. 33 delle Norme di Attuazione. La normativa in tali ambiti prevede l'applicazione delle norme di salvaguardia di cui al titolo VII delle Norme tecniche del PTRC vigente.

Tale ambito non ricade all'interno di Piani di Area regionali, approvati o in approvazione.

La modifica richiesta risulterebbe conseguente, in base a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dalla Direzione Urbanistica, alla necessità di recuperare, mediante finanziamenti regionali, i volumi dismessi di una ex base militare missilistica.

Si suppone che siano state già definite le procedure di legittima acquisizione e regolarità igienico-ambientale da parte dell'Ente proprietario (mediante Intese e nulla osta militari con lo Stato, bonifica del sito da inquinanti per garantire la sicurezza igienico-sanitaria dai materiali impiegati nelle costruzioni alle possibili contaminazioni delle armi detenute nei bunker).

Nel PTRC adottato l'area ricade all'interno della tav. 9 "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica", "06 Alpago e Cansiglio" nonché nel fascicolo "Ambiti di Paesaggio - Atlante ricognitivo" con la scheda n. 06 "Alpago e Cansiglio". A livello generale le previsioni del PTRC adottato prevedono alcuni obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica, tra i quali principalmente il mantenimento dell'integrità dei sistemi geologico-geomorfologici di alto valore ambientale e la promozione del riordino delle infrastrutture esistenti su contesti paesaggistici di pregio. Sono inoltre evidenziati nella foresta del Cansiglio alcuni tematismi quali ad esempio nella tav.

06 "Crescita sociale e culturale" il "Parco delle tradizioni rurali"- Boschi del Cansiglio, nella tav. 02 "Biodiversità" il "Sistema della Rete ecologica", Aree nucleo e grotte.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno, vigente, per tale ambito non prevede alcun intervento insediativo, né il recupero o la ristrutturazione urbanistica dell'ex base militare. Infatti, nella Tav. C5 "Sistema del paesaggio", l'ambito ricade nel tematismo "Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare" - Ambito di pregio paesaggistico e paesaggi storici d'alta quota (art. 25 NTA). Nella tav. C4 "Sistema insediativo e infrastrutturale", l'ambito ricade nel tematismo "Ambiti agricoli", Aree a prato e a pascolo d'alta quota (art. 31 NTA). La tav. C2 "Carta delle fragilità" individua per tale ambito il tematismo "Aree soggette a dissesto idrogeologico", Aree soggetto a sprofondamento carsico (artt. 6 e 7 delle NTA).

Si ritiene, nella sostanza, condivisibile la proposta istruttoria formulata dalla Direzione Urbanistica e dalle successive mail citate nelle premesse della presente nota.

Purtuttavia, dato atto che l'area ricade all'interno di un contesto di notevole pregio paesaggistico-ambientale (S.I.C. - Z.P.S. "Foresta del Cansiglio" IT3230077), situato in un ambito caratterizzato da un'elevata diversità ambientale ed eco-sistemica, con particolare fragilità dei sistemi geologici-geomorfologici di alto valore ambientale (ambienti carsici), non essendo peraltro pervenuti a questa Direzione pareri in merito da parte delle strutture regionali competenti (Direzione Geologia, Direzione Difesa del Suolo, Direz. Foreste, Genio Civile), si prescrive quanto segue per la normativa del PATI, vista la particolarità dell'area:

- gli interventi previsti siano soggetti alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e succ.mod. e int. nonché
- alla D.G.R. n. 3173/2006 in quanto area ricadente all'interno di una Z.P.S.;
- la verifica preventiva della idoneità del sito dal punto di vista idrogeologico, geologico e forestale;
- la conferma dei vincoli ambientali e idrogeologici esistenti in esso ricadenti;
- la riqualificazione ambientale del sito potrà essere effettuata nel rispetto delle normative previste dalle direttive comunitarie in materia di Rete Natura 2000, verificando le connessioni ecologiche e ambientali interprovinciali-interregionali esistenti;
- la scheda progettuale dovrà permettere una maggiore flessibilità e il suo adeguamento alle valutazioni paesaggistico-ambientali effettuate mediante idonee forme di concertazione/consultazione con gli enti e i soggetti competenti;
- le destinazioni previste all'interno dell'ambito da recuperare dovranno essere prevalentemente dedicate a strutture di supporto all'attività istituzionale dell'ente proprietario e gestore dell'area (Veneto Agricoltura);
- le volumetrie riutilizzabili saranno considerate esclusivamente quelle sopra terra e senza alcun carico volumetrico aggiuntivo rispetto l'esistente;
- la rilocalizzazione dei volumi da demolire (previa bonifica ambientale delle strutture esistenti), dovrà prevedere il posizionamento dei nuovi volumi il più possibile in adiacenza alla viabilità principale (S.P.), mediante l'utilizzo di recinzioni con materiali e forme come da tradizione costruttiva tradizionale del luogo, con edifici aventi altezze e materiali armonicamente coerenti tipologicamente con l'edificazione esistente nell'ambito della Foresta del Cansiglio;
- il perimetro dell'area oggetto di intervento dovrà essere adeguatamente piantumato con essenze arboree ed arbustive autoctone (...).

La Provincia di Belluno con propria nota del 9.12.2010 prot. 61174/2010, ha inoltre evidenziato nel merito quanto segue:

relativamente alla modifica grafica della zona umida Lago s.Croce

" (...) La modifica del perimetro della zona umida a seguito di compromissione dell'area dovuta ad interventi per la riduzione di situazioni di pericolo idrogeologico, trattandosi di approfondimento e di specificazione del disegno della armatura ecologica a livello

locale che il PTCP demanda ai PAT/PATI, rientra tra le modifiche previste dall'art. 65 "Disciplina dell'aggiornamento ed adeguamento del PTCP e correzione degli errori materiali" delle Norme Tecniche del PTCP approvato che non costituiscono variante al PTCP e non sono soggette alle relative procedure. (...)

Relativamente alla modifica normativa per l'area ex caserma Bianchin (...) *La modifica proposta, trattandosi di approfondimento a livello territoriale del modello di sviluppo delle risorse anche a fini turistici proposto dal PTCP e specificato dal PATI, rientra tra le modifiche previste dall'art. 65 "Disciplina dell'aggiornamento ed adeguamento del PTCP e correzione degli errori materiali" delle Norme Tecniche del piano provinciale approvato che non costituiscono variante urbanistica e non sono soggette alle relative procedure di variante.*

Si propone l'integrazione delle Norme Tecniche del PTRC vigente al TITOLO VII "ELENCO DEGLI AMBITI PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI E ARCHEOLOGICI E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA" Ambito n. 17 "BOSCO DEL CANSIGLIO" (pag. 68) CON UN ULTERIORE ASTERISCO FINALE:

**"E' consentita la riqualificazione dell'area "ex caserma Bianchin" da conseguirsi anche mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, da disciplinarsi attraverso pianificazione comunale o intercomunale, in accordo con l'ente gestore del Patrimonio Forestale Indisponibile della Foresta del Cansiglio".*

Si ritiene inoltre di proporre, per la completezza del procedimento, che la seconda commissione consiliare si esprima anche sulla proposta di controdeduzioni alle osservazioni che riguardano l'ambito del Cansiglio (osservazioni n.27 e 37, come da documentazione trasmessa dall'Ufficio di piano integrato dei Comuni dell'Alpago ns. prot. 50910 del 18.10.2010) in modo tale che la Conferenza dei Servizi che si esprimerà ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.11/04 sul PATI disponga di una documentazione completa sulle espressioni di competenza regionale.

Si propone, inoltre, di concludere le procedure di modifica al PTRC proposte ai sensi dell'art. 25 comma 10 della L.R. 11/2004 con l'approvazione da parte della Giunta Regionale e la pubblicazione sul Bur in quanto esse non costituiscono variante al PTCP e la variazione del livello di pianificazione territoriale regionale permetterebbe, così, l'eventuale rilascio di titoli autorizzatori a livello comunale.(...)"

Per quanto riguarda le suddette modifiche da apportare al PTCP di Belluno, si prende atto, come precisato con nota prot.61174/2010 del 9.12.2010 della Provincia di Belluno, che le due modifiche proposte rientrano tra quelle previste dall'art. 65 "Disciplina dell'aggiornamento ed adeguamento del PTCP e correzione degli errori materiali" delle Norme Tecniche del PTCP approvato, che pertanto non costituiscono variante al PTCP e non sono soggette alle relative procedure.

Relativamente alle osservazioni n. 27 (sig. Azzalini Lino, per conto dell'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio) e n. 37 (sig. Pizzolato Paolo, per conto di Veneto Agricoltura), citate nella nota in data 10.12.2010 della Provincia di Belluno, si precisa inoltre che:

- l'oss. n. 27 (richiedente alcune modifiche alle Norme del PATI dell'Alpago relative alla località Pian del Cansiglio), non essendo specificatamente pertinente alle questioni relative alle modifiche di PTRC ai sensi dell'art.25 c.10 oggetto di esame nel presente parere, non viene considerata;
- per l'oss. n. 37 (richiedente alcune modifiche alle norme tecniche del PATI dell'Alpago relative all'ambito dell'ex caserma Bianchin) si dà atto della necessità che la Provincia di Belluno in sede di approvazione del PATI conformi la normativa dell'ambito dell'ex Caserma Bianchin alla disciplina del PTRC così come modificato dalla presente variante.

Per quanto riguarda le modifiche all'ex caserma Bianchin:

Dal punto di vista della coerenza con il PTRC vigente è da sottolineare che l'intervento in oggetto si pone in sintonia con i principi delle "Norme specifiche di tutela", di cui al titolo VII art.17 punto 21 definite dallo stesso PTRC per il Bosco del Cansiglio.

Si evidenzia come il progetto di recupero sia comunque rispondente a quanto definito all'art.72, comma 1, lettera b3, del PTRC adottato.

"Si precisa che: è stata esperita la procedura relativa alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza Ambientale per il PATI.

Pertanto è assorbente quella (n.d.r. la procedura) già predisposta per il PATI."

(chiarimento del Comitato Tecnico per la V.T.R. del 5.4.2011)

Conclusioni:

In merito alla modifica grafica del perimetro della zona umida, sponda nord del Lago di S. Croce in Comune di Farra d'Alpago si ritiene la stessa condivisibile secondo quanto già evidenziato nel presente parere con le prescrizioni e indicazioni della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, le considerazioni della Provincia di Belluno e come da proposta grafica denominata ELABORATO "A".

In merito alla modifica per il recupero dell'ex Caserma Bianchin in Comune di Farra d'Alpago si ritiene la stessa condivisibile secondo quanto già evidenziato dal presente parere con le prescrizioni e indicazioni della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, le considerazioni della Provincia di Belluno e come da conseguente proposta normativa denominata ELABORATO "B", ovvero:

Integrazione delle Norme Tecniche del PTRC vigente al Titolo VII "ELENCO DEGLI AMBITI PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI E ARCHEOLOGICI E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA" Ambito n. 17 "BOSCO DEL CANSIGLIO" con l'aggiunta di un ulteriore asterisco finale:

*"E' consentita la riqualificazione dell'area "ex caserma Bianchin" da conseguirsi anche mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, da disciplinarsi attraverso pianificazione comunale o intercomunale, in accordo con l'ente gestore del Patrimonio Forestale Indisponibile della Foresta del Cansiglio".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle proposte di modifica al PTRC vigente contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Alpago descritte in premessa, ai sensi dell'art. 25 comma 10 della L.R. 11/2004, con le precedenti considerazioni e prescrizioni, e come composta da:

- elaborato A: "Proposta di modifica alla zona umida, sponda nord del Lago di S.Croce, comune di Farra d'Alpago (BL)"
vanno adeguati gli elaborati del PTRC vigente (tavole grafiche);
- elaborato B: "Proposta di modifica per il Recupero dell'ex base militare Caserma Bianchin a Farra d'Alpago (BL)"
vanno adeguati gli elaborati del PTRC vigente (Norme tecniche di attuazione PTRC, Titolo VII, Ambito 17).

Vanno adeguati gli elaborati del PATI adottato secondo le modifiche contenute nelle considerazioni del presente parere.

Vanno vistati n.2 elaborati.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art
27

copia conforme all'originale

Consta di n. 6 fogli
Venezia, lì 10.12.2010

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to arch. Vincenzo
FABRIS